



# CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA

*Provincia di Bari*  
**IV DIREZIONE**

Prot. 12972

OGGETTO: BONIFICA AREE.

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 20 APR. 2011

## IL DIRIGENTE

Premesso :

- che pervengono al Comune ed al Comando di Polizia Municipale di Gravina in Puglia segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano inconvenienti igienico – sanitari dovuti alla presenza , sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- che tali segnalazioni riguardano la presenza di aree libere, confinanti con abitazioni le quali costituiscono un ottimo habitat per topi , ratti, serpenti, insetti ed altri animali e che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua garantendo la pulizia dei terreni;
- considerato che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione e producono un danno all'immagine del territorio in contrasto con la sua vocazione turistica e con la bellezza ambientale dei luoghi;
- considerato, altresì, che la presenza dei terreni incolti in cui, come sopra detto, le zanzare hanno la possibilità di proliferare, vanifica il buon esito del piano di disinfestazione annualmente attuato dalla ditta incaricata per conto del Comune di Gravina in Puglia;
- ravvisata la necessità di obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico – sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;
- richiamato il Regolamento Edilizio Comunale “**titolo IX NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE**“ di cui agli artt. 9.1 “manutenzione aree” 9.2 “Obbligo di evitare ristagni d’acqua Manutenzione opere scoperte”;
- ritenuto di provvedere all’emanazione di specifica ordinanza dirigenziale con la quale si obblighino i proprietari dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio comunale ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari a quanti abitano in prossimità di dette aree;
- visto l’art. 24 del “*Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani*”, approvato con Delibera Commissariale n. 90 del 31.03.2005;

- visto il D. D.lgs n. 152/06;
- visto l'art. 54 e l'art. 107, comma 2, del il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- visto lo statuto comunale;

### ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, di tenere le aree sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- 2) Le suddette aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono **essere recintate** in modo da evitare che in esse possano accedere estranei, debbono essere mantenute tali da assicurare l'igiene e la sicurezza pubblica.

### RENDE NOTO

- che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme del regolamento comunale sopra indicato;
- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dalla legge 3 del 16.01.2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali;
- che in caso di inadempienza, la Polizia Municipale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione ed a dare comunicazione ai Servizi competenti, per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i;
- che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, diffusa a tutte le Associazioni ambientali interessate, alle OO.SS. ed a tutta la cittadinanza ;

### DISPONE

Il Comando di Polizia Municipale, a cui viene trasmessa copia della presente, è incaricato della esecuzione della stessa e per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: che il Responsabile del procedimento è il **P.I. Antonio BISACCIA**, responsabile del servizio Ambiente del Comune di Gravina in Puglia.

La presente Ordinanza vale ai sensi e per gli effetti degli artt.7 e 8 della L.241/90.

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della L. 07 agosto 1990 n° 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione*



IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco PARISI